



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.
Data 20.12.2011	

SESSIONE Ordinaria

CONVOCAZIONE di aggiornamento

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Ps	Ass.
RANERI	SEBASTIANO	X		LICCIARDELLO	ROBERTO		X
TONZUSO	SALVATORE	X		SCUDERI	ANTONIO		X
TORRISI	GIUSEPPE	X		QUATTROCCHI	MICHELE		X
SANTAMARIA	GIUSEPPE		X	BARBAGALLO	CARMELO		X
PUGLISI	ALFIO	X		MACCARRONE	FABRIZIO	X	
SAPUPPO	SALVATORE	X		PULVIRENTI	ORAZIO	X	
CARUSO	SANTO		X	PRIVITERA	ALFIO	X	
ADORNO	SALVATORE	X		D'AGATA	GIUSEPPE		X
SORBELLO	SALVATORE	X		LEONARDI	SEBASTIANO	X	
DI STEFANO	ANTONIO	X		MICALIZZI	GIUSEPPE	X	
Assegnati n° 20				Presenti n° 13			
In carica n° 20				Assenti n° 7			

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Presidente Dr. Sebastiano Raneri
- Assiste il Segretario Dr. Giuseppe Romano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, esauriti gli interventi preliminari, propone di riprendere la trattazione del "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche", già iniziato nella seduta del 13.12.2012 con l'approvazione sino all'art.19.

Chiede di intervenire **il Cons. Puglisi**, Egli dovrebbe allontanarsi in segno di protesta, ma non lo fa poiché spera di avere delle risposte concrete alle interrogazioni presentate, per soddisfare i cittadini che hanno evidenziato delle problematiche.

Il Presidente dà lettura dell'art.20.

Si passa alla votazione dell'art. 20 che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 21

Si procede alla votazione dell'art.21, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 22

Si procede alla votazione dell'art.22, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 23

Si procede alla votazione dell'art.23, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 24

Si procede alla votazione dell'art.24, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 25

Si procede alla votazione dell'art.25, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 26

Si procede alla votazione dell'art.26, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 27

Si procede alla votazione dell'art.27, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 28

Si procede alla votazione dell'art. 28, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 29

Si procede alla votazione dell'art.29, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 30

Si procede alla votazione dell'art.30, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 31

Si procede alla votazione dell'art.31, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 32

Si procede alla votazione dell'art.32, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 33

Si procede alla votazione dell'art.33, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 34

Si procede alla votazione dell'art.34, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 35

Si procede alla votazione dell'art.35, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 36

Si procede alla votazione dell'art.36, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 37

Si procede alla votazione dell'art.37, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 38

Si procede alla votazione dell'art.38, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 39

Si procede alla votazione dell'art.39, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 40

Si procede alla votazione dell'art.40, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 41

Si procede alla votazione dell'art.41, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 42

Si procede alla votazione dell'art.42, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 43

Si procede alla votazione dell'art.43, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 44

Si procede alla votazione dell'art.44, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 45

Si procede alla votazione dell'art.45, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 46

Si procede alla votazione dell'art.46, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 47

Si procede alla votazione dell'art.47, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 48

Si procede alla votazione dell'art.48, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 49

Si procede alla votazione dell'art.49, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 50

Si procede alla votazione dell'art.50, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 51

Si procede alla votazione dell'art.51, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 52

Si procede alla votazione dell'art.52, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Art. 53

Si procede alla votazione dell'art.53, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti.

Si allontana il Cons. Puglisi – Presenti e votanti 12

A questo punto il **Presidente** pone in votazione la proposta come emendata, il cui testo allegato alla presente consiste di n° 53 articoli.

La stessa viene approvata all'unanimità, con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione

Visto l'O.R.EE.LL. vigente ;

DELIBERA

Di approvare siccome approva, la proposta allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come emendata.

Escono dall'aula i Consiglieri Privitera, Sorbello, Pulvirenti, Tonzuso e Micalizzi – Presenti e votanti 7

Il Presidente constatato che manca il numero legale dichiara sciolto il Consiglio Comunale che sarà convocato a data da destinarsi.

Il Consiglio Comunale è sciolto alle ore 21.40.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE del C.C.
(Dott. Sebastiano Raneri)

Il Consigliere anziano
(Tonuzo Salvatore)

Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno festivo _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.3 Dicembre 1991,n.44,pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsti dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- Dichiarata la presente immediatamente esecutiva;

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario comunale



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO : Commercio

PROPOSTA N. 6 del 03.02.2011

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

NOTE:

IL Responsabile del 1° Settore

- Premesso che il nostro comune non è dotato di Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- Considerato che si rende necessario approvare un apposito regolamento che disciplini tale materia;
- Vista la Legge Regionale 01/03/1995 n.18 come modificata ed integrata dalla legge Regionale 8 gennaio 1996 n. 2 e la legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 28;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Considerato che la G.M. con delibera n. 108 del 16/09/2010 ha approvato lo schema di Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- Viste le modifiche apportate dalla terza Commissione al regolamento di che trattasi in proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010;
- Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 Jett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48. modificato dall'Art.12 L.R. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

favorevole

Data 7.2.2011

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Non dovuto

Data 9.2.2011

IL RESPONSABILE

Petani Afeta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. _____ Es _____ denominato _____

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____

DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. _____ € _____

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

Data _____

IL RESPONSABILE _____



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Regolamento per il commercio su aree pubbliche

PARTE I

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n°18\95 come modificata dalle Il.rr. n° 2\96 e n° 28\99 .

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Art. 2

Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art 5 della legge n. 114/98.

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:

- 1) Tipo A), quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e per almeno cinque giorni la settimana;
- 2) Tipo B), quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
- 3) Tipo C), quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

Art. 3

Domanda e modalità di presentazione della stessa

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata a mezzo di raccomandata.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della legge 114/98.

Limitatamente al settore merceologico alimentare, il richiedente deve, anche, indicare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 l.r. n° 28/99;

2. La domanda deve essere formulata, in carta legale e dovrà contenere:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- c) Le indicazioni sufficienti per l'individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con l'indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc...) se al di fuori di tale area, nonché dell'indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 .

2. Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, d'altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo mediante esibizione di copia o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 4

Posteggi

1. Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dall'Amministrazione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che

Art.7
**Applicabilità delle singole disposizioni relative a ciascuna delle forme di
commercio su aree pubbliche**

1. Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme di commercio purché compatibili con quelle relative agli altri settori commerciali.

PARTE II

**Disposizioni relative alle singole forme
di commercio su aree pubbliche.**

CAPO I

**Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi
soggetti durante tutta la settimana. (aree di tipo A)**

Art. 8

Definizione ed ambito d'applicazione

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del

territorio comunale (chioschi, vendita libri, gelatai ed altro).

Art. 9

Individuazione delle aree

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuate l'ampiezza complessiva delle nuove aree destinate all'esercizio del commercio su superficie date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana nonché la loro superficie, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale fissati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, per il Commercio, l'Artigianato e la Pesca con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 l.r.28\99.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 10

Aree di mercato istituite

Nelle aree dei mercati e nelle immediate vicinanze devono individuarsi gli spazi riservati ai servizi igienici ed alla installazione di telefoni pubblici e, ove possibile, al posteggio dei mezzi di trasporto degli operatori e dei consumatori e a punti di primo soccorso e posto di polizia.

Art.11

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. L'autorizzazione di cui all'art.2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per la quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento d'entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda d'autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n°15 e successive modificazioni relativamente all'autocertificazione.
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare

e, in caso di parità si terrà conto del minor reddito del nucleo familiare ed in caso di ulteriore parità della maggiore età del richiedente.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda s'intende accolta, qualora sia disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.

Art.12

Criteria d'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 13

Criteria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

2. Nel caso d'aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per la durata di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

- a) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
- b) maggiore anzianità d'esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del registro delle ditte, oggi del Registro delle imprese. In caso d'autorizzazione rilasciata per conferimento d'azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data d'iscrizione del dante causa;
- c) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio;

Art. 14

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi, situati sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91;

- sorteggio.

2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 15

Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di tipo B alle autorizzazioni di tipo A

1. Tutte le rimanenti disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

CAPO II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato. (aree di tipo B)

Art. 16

Aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro

prodotti.

2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale fissati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, per il Commercio, l'Artigianato e la Pesca con le modalità di cui al comma 1 dell' art. 5 l.r.28\99 e sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

Art. 17

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale, i provvedimenti consiliari istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - d) non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

Art 18

Aree di mercato istituite


Nell'ambito del territorio del Comune di Aci Sant'Antonio per l'esercizio del Commercio di tipologia "B" risulta istituito in via definitiva con delibera di consiglio n. 73 del 31/05/1996 il Mercato settimanale del Lunedì.

Art.19

Planimetrie

1. Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art. 20



13-12-4

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

1. L'autorizzazione di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia

stata inoltrata istanza.

2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni relativa all'autocertificazione, e dovrà contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi indicati nell'art. 3 lettere a), c).
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità si terrà conto del minor reddito del nucleo familiare ed in caso di ulteriore parità della maggiore età del richiedente.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui siano disponibili i posteggi o in mancanza altri il più possibile simili.

Art. 21

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15)

Art. 22

Criteria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

a) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;

b) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del registro delle ditte, oggi dal Registro delle imprese; in caso autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa;

- c) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività corrispondente al settore merceologico (alimentare, non alimentare o misto) per il quale era stato programmato il posteggio.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, da effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o di suo delegato purché dipendente dell'amministrazione.
3. La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura del Segretario Comunale o del suo incaricato che dovrà essere un dipendente dell'amministrazione.

Art. 23

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- * maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990. o dell'art. 22 della L.R. 10/91 *
- Sorteggio
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 24

Computo delle presenze

1. Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione

senza averla ottenuta.

Art. 25

Normativa igienico-sanitaria

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.
4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 26

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.

2. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza dal posteggio ;
- b) perdita dei requisiti morali .

Art. 27

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. Il Sindaco può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 32 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito o nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili purchè non assegnati e semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Art. 28

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art. 29

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio

per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...).

3. Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta giornaliera di rifiuti solidi urbani .

Art. 30

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra é demandata anche all'Azienda A.S.P.
4. E' compito degli uffici decentrati, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.

- 8.E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
- 9.E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
- 10.E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
11. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
- 12.Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.
- 13.L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 31

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

1. Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della l.r 18\95 l'orario di

vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
- fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.

3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

Art.32

Commissione di mercato.

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. È compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si

concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Art. 33

Funzionamento della Commissione di mercato.

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia-
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto

della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia

CAPO III

Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante. (Tipo C)

Art. 34

Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 4 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, come modificato e regolamentato dall'art.20 l.r.28/99.

4

Art. 35

Divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nel centro storico

E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante di tipo C nel Centro Storico cittadino , come individuato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Art. 36

Rilascio nulla osta Art. 2 comma 8 L.R. 18/95

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95. 2. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopraddetto nulla osta esso è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e dell'art. 22

L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

3. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.

4. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n° 18.

Art. 37

Tempo di sosta consentito

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 è l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

2. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art. 38

Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato é vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

3. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

Art. 39

Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n° 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla legge reg.28/99 rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.

CAPO IV

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per le fiere - mercato o sagre

Art. 40

Definizione

1. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.
2. Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art. 41

Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati o sagre

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la

vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Art. 42

Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere mercato

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 giorni prima della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, é valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
4. Nei mercati o nelle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
In tale ipotesi il titolo di priorità di cui al comma terzo può farsi valere solo in presenza di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla l. 19 maggio 1976, n. 398
5. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) - Più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata.
 - b) - Commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato nel registro delle imprese.
 - c) - Sorteggio.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.

7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

8. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

9. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4

Art. 43

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 44

Rispetto della normativa Igienico-Sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.
3. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 45

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 46

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda ASP.
5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle area nella quale insiste la fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette,

C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete e nel rispetto dei regolamenti ed ordinanze comunale in materia di inquinamento acustico.

10. E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.

11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Capo V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari.

Art 47

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla l.r. 18/95 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

2. Non è consentito, nella zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

* in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali,

sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

* quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.

4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione a determinate tabelle merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

5. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle

attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 48

Coordinamento delle attività e dei progetti

1. Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:

- le finalità dell'iniziativa;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;

- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.
 3. Qualora l'ufficio competente non provveda al rilascio delle autorizzazioni temporanee con la indicazione della data di relativa scadenza, il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla L.R. 18/95 sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta.

Art. 49
 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario é comunque dovuto il pagamento della relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Art. 50

***Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed
altre strutture comunali***

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da

intendersi ricompresa tra quelle di cui alla legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

Art. 51

Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico

1. Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento é subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Regolarizzazione dei mercati ai sensi dell'art. 8 bis L.R. 18/95

1. Ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 18/95 sono regolarizzati gli ampliamenti ed i mercati di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge secondo le modalità, nelle ampiezze complessive delle aree, nonché nelle superfici dei singoli posteggi, individuati nei singoli atti di regolarizzazione. Nella determinazione delle aree da regolarizzare va tenuto conto delle condizioni previste per la individuazione delle aree dei mercati istituiti nonché delle limitazioni e dei divieti scaturenti da motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o da altri motivi di pubblico interesse.

2. I posteggi che ricadono nell'area dell'ampliamento di mercati già istituiti o in quelli da regolarizzare sono assegnati, mediante rilascio di autorizzazione, su richiesta degli interessati, a coloro che di fatto li occupavano trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 8

bis della L.R. 18/95 e che presentino regolare istanza a pena di decadenza dal diritto nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla esecutività della deliberazione relativa alla regolarizzazione e/o ampliamento.

3. Della avvenuta approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente dovrà essere data notizia anche a mezzo di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano cittadino.

4. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni dei singoli operatori le domande dovranno essere presentate ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n° 15 e successive modificazioni relativa all'autocertificazione e dovranno contenere, per il 1° gruppo "alimentari", la indicazione dell'abilitazione all'esercizio del commercio nonché quelle relative all'effettivo esercizio dell'attività per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione.

5. La domanda dovrà inoltre contenere dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge ed alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento dell'attività nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge 18/95 come integrata e modificata dalla legge 2/96.

6. Qualora l'interessato non fosse più in possesso della documentazione su richiamata sarà ritenuta valida una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'effettivo esercizio dell'attività nel mercato nel periodo indicato al comma precedente.

7. Tenuto conto di quanto stabilito, in merito alla priorità nell'assegnazione dei posteggi, nel comma 5 dell'art. 12 della legge richiamato dal comma 4 dell'ad. 13 della stessa, qualora il numero dei posteggi istituiti all'interno dell'area di mercato dovesse risultare inferiore al numero delle domande pervenute, a parità di condizioni, si procederà alla regolarizzazione delle singole posizioni secondo il seguente criterio di priorità:

- a) posizione del soggetto che abbia documentato di essere iscritto al registro delle ditte (oggi registro delle imprese) da più tempo.
- b) In alternativa e, comunque, in caso di ulteriore parità si procederà alla

regolarizzazione del soggetto iscritto da più tempo nel registro delle imprese.

- c) posizione del soggetto che risulti titolare del minor numero di posteggi nei mercati già istituiti
- d) Carico familiare
- e) Età del richiedente.

8. Le istanze già presentate prima dell'approvazione della deliberazione relativa alla regolarizzazione del singolo mercato sono considerate come non intervenute e prive di ogni efficacia.

Art. 53

Vigilanza

1. E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.